

LOTTO 2)

CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

N. XXXXXXXXXXX

CONTRAENTE : Brescia Infrastrutture S.r.l.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Contraente nonché le società controllanti, controllate, e/o consociate, Metro Brescia Srl Brescia Mobilità Spa e il Comune di Brescia nonché eventuali controllate collegate e consociate. .

SEDE LEGALE : Via Triumplina 14 – 25123 Brescia (BS) P.IVA 03379210986

BROKER : MARSH S.p.A.

DECORRENZA della COPERTURA: Ore 24 del 30/06/2017

SCADENZA della COPERTURA: Ore 24 del 30/06/2020

FRAZIONAMENTO: Scadenza rate annuali al 30 giugno di ogni anno

SOMMARIO

- CONTRAENTE
- NORME GENERALI DELL'ASSICURAZIONE
 - Premessa
 - A. Effetto e durata dell'Assicurazione
 - B. Oggetto dell'Assicurazione
 - C. Attività assicurata
 - D. Massimali assicurati
 - E. Franchigie e/o scoperti
 - F. Conteggio del premio anticipato
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- DEFINIZIONI
- DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
 - Art. 1) Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
 - Art. 1 bis) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010
 - Art. 2) Regolazione del premio
- VARIAZIONI
 - Art. 3) Variazioni nella persona del Contraente e/o dell'Assicurato
 - Art. 4) Alienazione dell'azienda e delle cose cui si riferisce l'assicurazione
 - Art. 5) Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto - Buona fede
 - Art. 6) Assicurazioni complementari
- SINISTRI
 - Art. 7) Denuncia dei sinistri – Self Insurance Retention
 - Art. 8) Recesso dal contratto annuale
 - Art. 9) Gestione delle vertenze di danno-spese legali
- DISPOSIZIONI VARIE
 - Art. 10) Forma di comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato alla Società
 - Art. 11) Competenza territoriale
 - Art. 12) Imposte
 - Art. 13) Interpretazione del contratto
 - Art. 14) Larga Tolleranza
 - Art. 15) Clausola Broker
 - Approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile 2° comma

• CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE

- A) Estensione spese legali
- B) Acquisizione di nuove aziende
- C) Fonti radioattive
- D) Qualifica di Assicurato
- E) Novero dei terzi
- F) Rinuncia alla surroga/rivalsa
- G) Comodato/Leasing/Locazione
- H) Spese di salvataggio
- I) Attività di consorzio e joint-ventures

Allegato 1 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

- Art. 1.1) Oggetto dell'assicurazione R.C.T.
- Art. 1.2) Oggetto dell'assicurazione R.C.O.
- Art. 1.3) Operatività delle garanzie R.C.T. e R.C.O.
- Art. 1.4) Malattie professionali
- Art. 1.5) Estensione territoriale
- Art. 1.6) Esclusioni
- Art. 1.7) Rischi atomici e danni all'ambiente

Allegato 1 bis – CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

- Art. 1.8) Precisazioni – estensioni
- Art. 1.9) Responsabilità Civile personale
- Art. 1.10) Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto
- Art. 1.11) Cral aziendali
- Art. 1.12) Danni a cose in consegna e/o custodia
- Art. 1.13) Danni da furto
- Art. 1.14) Inquinamento accidentale
- Art. 1.15) Parcheggi a pagamento
- Art. 1.16) Integrativa auto
- Art. 1.17) Danni patrimoniali puri
- Art. 1.18) Postuma da lavoro eseguito
- Art. 1.19) Precisazioni
- Art. 1.20) Partecipazione agli utili

Allegato 2 – RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

CONTRAENTE :

Brescia Infrastrutture S.r.l.

La presente Polizza è regolata dalle condizioni stabilite dal capitolato d'appalto proposto in occasione della gara indetta dall'Ente per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Pertanto, il predetto capitolato - corredato dalle varianti evidenziate in sede di offerta - riportato alle pagine seguenti, è parte integrante di codesta polizza e quindi prova del contratto (art.1888 del Codice Civile).

Il Contraente

.....

.....

Dichiarazione

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la "Nota Informativa", predisposta ai sensi del Regolamento IVASS ex Isvap n. 35/2010⁷ e di averla esaminata attentamente prima della sottoscrizione della polizza

Il Contraente

.....

NORME GENERALI DELL'ASSICURAZIONE

PREMESSA

La presente Polizza, anche se unica e stipulata dal Contraente, opera distintamente per tutti gli Assicurati, restando inteso che gli Assicurati e loro dipendenti/Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra loro a tutti gli effetti.

Per Assicurato deve intendersi Brescia Infrastrutture S.r.l. , sia in nome proprio che nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dal contratto possono essere esercitati sia dal Contraente che dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento dalla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del contraente all'atto del pagamento.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza si intende operante anche nei confronti di tutte le società controllate, collegate e consociate

L'assicurazione verrà estesa automaticamente alle nuove Aziende che dovessero entrare a far parte del Gruppo e sarà operante dalla data della loro costituzione e/o acquisizione, fermo quanto disposto dalla lettera B) delle Condizioni Aggiuntive Relative Alle Garanzie Tutte.

A. EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto viene concordata in anni 3 dalle ore 24.00 del 30/06/2017 alle ore 24.00 del 30/06/2020 senza tacito rinnovo.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza..

B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza, stipulata tracon sede in(in seguito più brevemente denominata Società) e Brescia Infrastrutture S.r.l. con sede in Brescia Via Triumplina 14 C.F. / P.I. 03379210986 (in seguito denominato Contraente), che agisce per sé e per conto delle Società assicurate, ha per oggetto:

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Dipendenti / Prestatori di Lavoro

C. ATTIVITÀ ASSICURATA

La Società nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'assicurazione per la conseguenza della responsabilità civile ai sensi di legge derivante dall'Assicurato nella sua qualità di proprietario, locatario, conduttore o committente di infrastrutture ferroviarie / metropolitana e relativi convogli nonché:

A titolo esemplificativo e non limitativo:

a) organizzazione e gestione dei servizi di utilità sociale nel Comune di Brescia con particolare riguardo a:

1. Sistema dei trasporti pubblici locali
2. Sistema della mobilità cittadina
3. Sistema di parcheggi, in superficie, sotterranei, e/o autosilos, autostazioni in genere
4. Trasformazione e valorizzazione urbana
5. Progettazione e costruzione di opere pubbliche ed infrastrutture in genere
6. Locazione immobiliare

7. Per l'esercizio di tale attività l'assicurato potrà detenere a qualsiasi uso e titolo i seguenti beni mobili ed immobili:
8. Rete infrastrutturale Metrobus Città di Brescia come qui di seguito descritta a scopo indicativo e non limitativo:
9. Proprietà , gestione, costruzione e manutenzione di linee della metropolitana
10. Costruzione e realizzazione di infrastrutture destinate alla circolazione di veicoli su rotaia
11. Circolazione di veicoli su rotaie, veicoli tranviari e/o treni della metropolitana
12. Fabbricati, locali, attrezzature, impianti, strutture e infrastrutture (quali a titolo puramente esemplificativo: massicciate, ponti, viadotti, gallerie, attracchi e tutto quanto non identificabile come fabbricati), sia fisse che mobili adibite all'attività dell'Assicurato, nonché di tutti i fabbricati o strutture a qualsiasi titolo in uso all'Assicurato per attività connesse a quella principale, per usi civili o commerciali in genere e quelli in uso a terzi per altre attività, macchinari, attrezzature ed impianti mobili e fissi, dotazioni in genere pertinenti a tale infrastruttura nulla escluso né eccettuato compresi bar, ristoranti, spacci aziendali, distribuzione di cibi bevande, anche in strutture provvisorie sia fisse che mobili da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori, depositi, servizi
13. Impianti, macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipologia per l'organizzazione, controllo e monitoraggio della mobilità cittadina;
14. Proprietà, conduzione ed uso a qualsiasi titolo di fabbricati, immobili e relativi impianti ed attrezzature ovunque ubicati
15. Proprietà conduzione ed uso a qualsiasi titolo di aree adibite a parcheggio e/o parcheggi in genere anche interrati.
16. Proprietà e/o gestione di bigliettatrici anche automatiche
17. Proprietà e/o gestione di terreni, aree adiacenti alla linea metropolitana ed alle strutture o servizi dell'Assicurato
18. ricerca, con qualsiasi tipo di laboratori o strutture, finalizzata allo sviluppo delle tecnologie connesse con l'attività dell'Assicurato;
19. organizzazione, promozione di attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, sportive, dopolavoristiche e comunque attività similari che rientrano o potranno rientrare in quelle svolte dall'Assicurato, nonché gestite da Enti o organizzazioni di lavoro autonome rispetto all'Assicurato
20. danni derivanti da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o da sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente anche per conduzione e/o gestione di elettrodotti;
21. proprietà e gestore di attività e/o servizi a carattere amministrativo;
22. proprietà gestore di ascensori e scale mobili;
23. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

L'assicurato potrà inoltre procedere alla progettazione, realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto di beni in genere, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri beni nonché assumere o concedere concessioni e/o contratti in genere, in proprio e/o per conto di terzi direttamente e/o per il tramite di società controllate e/o collegate.

Sono comprese tutte le attività connesse, complementari ed affini a quelle sopra indicate (anche partecipando ad enti, società o consorzi) quali ad esempio, quelle di studio, consulenza, assistenza, progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate

Si intende inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata.

A titolo puramente esemplificativo, e non limitativo, si intende compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, in ottemperanza a quanto indicato nello statuto societario delle singole Assicurate.

D. MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T. (come definito all'art. 1.1 dell'Allegato 1)

unico per ogni sinistro e per anno EURO 50.000.000

R.C.O. (come definito all'art. 1.2 dell'Allegato 1):

per ogni sinistro, EURO 50.000.000

ma col limite per prestatore di lavoro di EURO 5.000.000

con i seguenti sottolimiti per sinistro:

- Nuove acquisizioni	EURO 10.000.000
- Inquinamento accidentale	EURO 15.000.000
- Danni da Incendio	EURO 15.000.000
- Interruzione di attività di terzi, mancato e /o ritardato avvio	EURO 20.000.000
- Danni a cose caricate, scaricate, sollevate, traslate	EURO 2.000.000
- Danni a condutture o impianti sotterranei, scavi e rinterri ecc.	EURO 5.000.000
- Danni a cose in consegna e custodia	EURO 2.000.000
- Danni patrimoniali puri	EURO 1.000.000
- Postuma da lavoro eseguito	EURO 2.000.000

E. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

R.C.T. (come definito all'art. 1.1 dell'Allegato 1), per ogni sinistro:

- S.I.R. EURO 5.000,00

- rimozione veicoli: EURO 250,00

Franchigia: EURO 5.000,00

- Danni conseguenti da atti di terrorismo e tutti gli
eventi ad esso assimilabili

R.C.O.

- Franchigia

EURO 2.500 per persona

F. CONTEGGIO DEL PREMIO ANTICIPATO:

Il premio lordo anticipato, pari ad Euro _____ deve intendersi quale premio minimo comunque acquisito per il periodo.

Al termine della copertura si procederà alla eventuale regolazione del premio, con applicazione di un tasso lordo del _____ ‰ sul fatturato eccedente Euro 29.000.000,00

La presente polizza emessa a il è composta di No. .. pagine ed è redatta in .. esemplari ad un solo effetto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- per **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione, il legale rappresentante nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, amministratori, direttore generale, i dirigenti, i dipendenti, i preposti i dipendneti comandati presso altri Enti, i dipendenti di altre aziende che si trovino distaccati presso la contraente, nonché le persone che prestano la propria attività presso la contranete.
- per **Società:** l'Impresa assicuratrice
- per **Broker:** L'intermediario/consulente del Contraente e/o dell'Assicurato, che, nella fattispecie, è Marsh S.p.A.
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società per le prestazioni contrattuali
- per **Sinistro:** **RCTerzi/RC Dipendenti/Prestatori di lavoro:**
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per **Danno indennizzabile o risarcibile:** la somma determinata in base alle condizioni di polizza senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperto e/o franchigia) e massimali/limiti di risarcimento
- per **Cose:** sia gli oggetti che gli animali
- per **Scoperto/Franchigia:** la parte di danno o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato

per **Prestatori di lavoro:**

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse:

- (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- (ii) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;
- (iii) quelle per le quali l'assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.

Qualora nel presente testo di faccia riferimento a "dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "prestatori di lavoro"

per **Fatturato:**

introiti derivanti dalla gestione, locazione ed incassi in genere comunque fatturati, derivanti e connessi alla proprietà di beni, impianti ed attrezzature in genere affidate a terzi a qualsiasi titolo. Dal calcolo del premio si intende quindi escluso il fatturato realizzato dalla vendita di cespiti in genere.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1) - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker, cui è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1 bis) – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2) - Regolazione del premio

Se il premio é convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo 1, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine del periodo assicurativo o della minor durata del contratto, sulla base del fatturato € 29.000.000,00.

A tale scopo entro 120 giorni dalla scadenza annuale di polizza o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all' Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri occorsi dopo la decorrenza dei termini di cui sopra saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Nell'eventualità di scioperi attuati dal personale del Contraente e/o dell'Assicurato per motivi sindacali e politici, in conseguenza dei quali il Contraente e/o l'Assicurato stesso, d'accordo anche con le Autorità, dovesse tentare l'effettuazione del servizio quanto meno in via parziale, la Società dichiara che il contratto avrà regolare validità, entro i limiti della polizza, anche durante i detti periodi di eccezionale emergenza.

In relazione a ciò viene stabilito che al premio consuntivo che risulterà, in sede di conguaglio e a termini di contratto, di spettanza della Società sulla base degli introiti verificatisi nel periodo assicurativo, verrà aggiunto un trecentosessantacinquesimo del totale di esso premio per ogni giorno di sciopero nel quale venga effettuato un servizio di treni anche parziale.

Il Contraente e/o l'Assicurato dovrà dare notizia alla Società del numero di giorni di sciopero durante i quali il servizio ferroviario/metropolitano sia stato effettuato con mezzi di contingenza, cioè eventualmente, in tutto o in parte, anche con personale debitamente autorizzato, ma non dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato.

VARIAZIONI

Art. 3) - Variazioni nella persona del Contraente e/o dell' Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società contraente e/o assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente e/o dall'Assicurato entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società.

Art. 4) - Alienazione dell'azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

5) - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto – Buona fede

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, tuttavia l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Art.6) - Assicurazioni complementari

A parziale deroga da quanto previsto dalle norme di legge applicabili al momento del sinistro, qualora risultino in essere altre coperture assicurative per il medesimo rischio, l'obbligo di comunicazione agli assicuratori della relativa esistenza vale solo per le assicurazioni di cui il contraente/assicurato possa avvalersi e che siano state da lui stipulate.

SINISTRI

Art.7) - Denuncia dei sinistri

Premesso che l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € per ogni sinistro, ferme le eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza per particolari garanzie, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà, direttamente ovvero tramite un gestore terzo, alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia di Euro, contrattualmente prevista, con le seguenti modalità:

5a) Nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a Euro il sinistro verrà preso in carico dalla Contraente che provvederà direttamente o tramite il gestore incaricato alla istruzione liquidazione e pagamento del danno, facendosi altresì carico delle relative spese incluse quelle relative alla resistenza in sede stragiudiziale ed alla eventuale soccombenza.

Le modalità di eventuale segnalazione puramente cautelativa alla Società di tali sinistri saranno oggetto di una specifica procedura convenuta tra le parti entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa.

5b) Nel caso di richieste di risarcimento superiori a Euro e, in ogni caso, in relazione a richieste connesse a procedimenti giudiziari in sede civile o penale, la Contraente provvederà ad interessare la Compagnia nei termini contrattualmente previsti, lasciando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà la Contraente nei casi in cui l'entità del danno dovesse apparire evidentemente superiore alla franchigia a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia.

5c) Nel caso non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia contrattuale, la Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno e alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno, fosse valutato maggiore di Euro o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, la Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno risulta superiore all'importo della franchigia provvederà a denunciare il sinistro corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

La Società in tutti i casi in cui sia chiamata a gestire il sinistro, si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti/franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ove necessario, l'assicurato incaricherà della perizia lo studio MRC - Marsh Risk Consulting, le cui parcelle verranno regolate direttamente dalla società.

Il recupero delle franchigie da parte della Società avverrà con cadenza semestrale dietro presentazione della documentazione probante l'avvenuta liquidazione della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo). La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale impegno

Ai fini della garanzia RCO il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 8) - Recesso dal contratto annuale

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 30.06.2017 alle ore 24.00 del 30.06.2020 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni scadenza anniversaria con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo..

Art. 9) - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente e/o all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a

proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente e/o l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, il Contraente e/o l'Assicurato può affiancare, previo accordo con la Società, a quello nominato dalla Società, soggetti da esso incaricati e/o dipendenti dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso. La Società riconoscerà inoltre le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti di parte, purché designati previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa, entro il limite di € 250.000= (duecentocinquantamila) in aggiunta a quanto sopra. La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

In sede penale la Società parimenti assumerà la gestione delle vertenze. Il professionista incaricato dell'assistenza legale sarà scelto dal dipendente indagato e senza eccezione alcuna le fatture per parcelle saranno emesse direttamente alla Società. In caso di costituzione di parte civile, la Società si atterrà alle indicazioni del difensore in relazione all'opportunità di procedere alla definizione in via transattiva dei danni.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10) - Forma delle comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società.

Art. 11) - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, il Foro di Brescia.

Art. 12) - Imposte

Sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato tutte le imposte ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto.

Art. 13) - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione di qualsiasi norma contrattuale, verrà sempre adottata l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente e/o all'Assicurato.

Art. 14) - Larga tolleranza

La società concede ampia tolleranza per la presentazione delle denunce dei danni e delle limitazioni temporali previste dalle Condizioni Generali di polizza.

Art. 15) - Clausola Broker

Si precisa che Broker della presente polizza è Marsh S.p.A. e pertanto tutte le comunicazioni tra le Parti saranno valide anche se fatte e/o ricevute alla/da Marsh S.p.A.

Con riferimento alle eventuali "coperture automatiche" ottenibili secondo le clausole di polizza e/o successive appendici e visto quanto stabilito della presente clausola (Broker), si precisa che tali "coperture automatiche" avranno piena validità anche se venendo comunicate alla Marsh S.p.A. (ferma nel frattempo la validità delle coperture come sopra previsto) verranno dalla stessa Marsh S.p.A. ritrasmesse alla delegataria (che ne prenderà atto anche per conto delle co-assicuratrici) a mezzo posta elettronica, telefax e/o (in fotocopia) a mezzo posta, corriere o altro mezzo. In caso di trasferimento della presente polizza ad altro Broker la Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni della polizza stessa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3

(facoltà di recesso del contratto per variazioni nella persona dello Assicurato).

Art. 11

(deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE
(SEMPRE OPERANTI)

A. ESTENSIONE SPESE LEGALI

A parziale deroga dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa quanto segue: relativamente alla RC Dipendenti/Prestatori di lavoro, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, in ogni grado e fase del giudizio comprese le procedure conciliative obbligatorie per legge.

B. ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, pari o superiore al 50%, o ne costituisca di nuove, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tuttavia obbligati a comunicare alla Società entro 90 giorni dall'acquisizione o costituzione, i seguenti dati:

- denominazione/ragione sociale
- domicilio e codice fiscale/partita IVA
- attività
- retribuzioni annue lorde INAIL per il calcolo del relativo premio

La Società provvederà all'emissione di apposita appendice, esponendo il premio in aumento, calcolato secondo le condizioni della presente polizza, e che verrà determinato sulla base dei ricavi annui di tale azienda, con l'applicazione di un tasso lordo di regolazione del _____ %.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non provvede alla suddetta comunicazione entro il periodo indicato, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

C. FONTI RADIOATTIVE

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente e/o all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.).

D. QUALIFICA DI ASSICURATO

È riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. Sono considerate terze tra loro il Contraente, l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

E. NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

A maggiore precisazione, si prende atto fra le parti che tra gli altri devono essere considerati terzi:

- il gestore delle attività svolte per conto dell'assicurata
- il Comune di Brescia

compresi i loro amministratori e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso, a qualsiasi titolo, al Contraente e/o Assicurato.

F. RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Società e Consorzi controllati/e, direttamente o indirettamente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- Dipendenti/Prestatori di lavoro dei soggetti sopra elencati salvo il caso di dolo e colpa grave;
- Persone giuridiche di cui l'assicurato di avvalga per le sue attività, e a cui abbia rilasciato clausola di manleva;

G. COMODATO - LEASING - LOCAZIONE

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivantegli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

H. SPESE DI SALVATAGGIO

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso sia ritenuto responsabile, semprechè rientrante nelle garanzie prestate dal presente contratto.

I. ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il Contraente e/o l'Assicurato comunichi alla Società l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint-Venture, la presente polizza opera in primo rischio.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) – DIPENDENTI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i prestatori d'opera a qualsiasi titolo (in questo caso unicamente se non è prevista per legge una Assicurazione specifica contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, e come indicato nello statuto e certificato C.C.I.A.A., comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.2 - Oggetto dell'assicurazione R.C.O

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro, a qualsiasi titolo.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sul Contraente e/o l'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 1.3 Operatività delle garanzie R.C.T./R.C.O.

Relativamente alle garanzie di cui agli artt. 1.1 e 1.2 l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale.

Art. 1.4 - Malattie professionali

La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente e/o dell'Assicurato;
 - II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente e/o dell'Assicurato;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro RCO e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Tale garanzia vale anche nei confronti degli apprendisti e dei prestatori di lavoro in prova o impiegati per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL nonché tutte quelle persone, quali a titolo indicativo, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc. che si trovano presso il Contraente e/o l'Assicurato per addestramento, corsi d'istruzione, studi e ricerche od altro, anche se siano sottoposti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 1.5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 1.6 - Esclusioni

Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, serrata.
2. cagionati da merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;

3. ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme di legge è obbligatoria l'assicurazione, nonché da impiego di aeromobili e da navigazione di natanti a motore;
4. da furto.
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
6. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto;

Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto

Art. 1.7 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, del Contraente e/o dell'Assicurato nè di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. - R.C.O.

(SEMPRE OPERANTI)

Art. 1.8 - Precisazioni-estensioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato:

- a) nella qualità di proprietario, comodatario, locatario e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati (da intendersi tali anche strutture, tensostrutture ed infrastrutture in genere esterne o sotterranee), pertinenze, dipendenze, a qualunque uso destinati, anche in conferimento da parte di terzi (o di qualsiasi altro Ente), e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.) attrezzature, cassonetti e contenitori di rifiuti, piazzali, parcheggi, recinzioni e muri di cinta, portoni e cancelli, terreni, giardini ed aree verdi, con alberi anche di alto fusto. Ai fini della garanzia i fabbricati, pertinenze e dipendenze non devono necessariamente essere utilizzati anche o esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurata. La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; se questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori. La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori.
- b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie;
- c) da partecipazione e/o organizzazione e/o conduzione in Azienda e/o presso Terzi di congressi/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; sono compresi inoltre i danni cagionati dai bambini e/o ospiti e la responsabilità civile personale del personale docente e non docente; viene compresa la responsabilità imputabile al Contraente e/o all'Assicurato per spostamenti e viaggi dei partecipanti alle suddette attività, effettuati sia con mezzi pubblici che di terzi che di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato (resta sempre esclusa la responsabilità civile propria del vettore);
- e) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili;
- g) da servizi ambulatoriali, sanitari e infermieristici; è compresa la responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- i) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato. Gli stessi soggetti sono considerati terzi tra di loro;

- j) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
- k) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e successive modifiche;
- l) per danni materiali subiti dai dipendenti/Prestatori di lavoro;
- m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti/Prestatori di Lavoro, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta;
- n) da scavi e reinterri, da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, a condutture e impianti sotterranei, nonché per danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;
- o) per lavori edili in genere quali a titolo esemplificativo installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione demolizione, ampliamento e ripatazione inerenti alla propria attività;
- p) per danni a terzi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- q) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico e/o all'esterno dell'azienda;
- r) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini", la presente polizza opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- s) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
- t) per danni causati dalla circolazione di mezzi, anche all'esterno dell'Azienda, non soggetti all'obbligo di Legge;
- u) lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi, compresi eventuali danni da improvviso cedimento del terreno;
- v) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- w) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
- x) da binari e raccordi ferroviari;
- y) dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);
- z) per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori e danni a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- aa) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- bb) da operazioni di ritiro o consegna o merci presso terzi;
- cc) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- dd) da trasporto di esplosivi effettuati in conformità alle norme di Legge, nonché da detenzione ed impiego di esplosivi in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

- ee) da urto, collisione, ribaltamento dei veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti l'insediamento assicurato, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato;
- ff) da attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato;
- gg) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- hh) da esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, elettriche (comprese le cabine di trasformazione) con relative strutture, elettrodotto, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura ed altre attrezzature ovunque ubicati;
- ii) per danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi di depositi di materiali;
- jj) per danni cagionati per mancanza od insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento di semafori, cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, omissione nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza;
- kk) per danni provocati ad infissi e manufatti in genere nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori nonché ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere;
- ll) per danni derivanti dalla proprietà, comproprietà, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio;
- mm) da organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli alunni e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli alunni e/o ospiti; è compresa la responsabilità civile del personale docente incaricato della sorveglianza.

Art. 1.9 - Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato.

Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro.

Relativamente alla vigente normativa, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto al servizio di prevenzione e protezione, responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori e per le altre figure previste dal D.Lgs 81/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n.163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 1.10 - Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e relativi prestatori di lavoro, dette imprese e loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- sono considerati terzi, anche tra loro, i dipendenti/prestatori di lavoro di dette imprese;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Art. 1.11 - Cral aziendali

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc..., gestiti o meno dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

Art. 1.12 - Danni a cose in consegna e/o custodia

L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Si dà atto che i veicoli di terzi e/o dipendenti e/o prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. del Contraente e/o dell'Assicurato, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti dal presente articolo.

Per beni in consegna e custodia si intendono esclusi l'infrastruttura e i veicoli/convogli in quanto prestati nei limiti del massimale RCT.

Art. 1.13 - Danni da furto

A parziale deroga dell'Art 1.6 punto 4 dell'Allegato 1, l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Art. 1.14 - Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonchè dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare, limitare o smaltire le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo da parte sua di darne avviso alla Società”.

Art. 1.15 –Parcheggi a pagamento

La garanzia si intende estesa alla proprietà e conduzione di fabbricati, parcheggi e autorimesse, nonché i relativi impianti anche se non adibiti all'attività aziendale. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

In relazione all'esercizio di parcheggi a pagamento, si conviene che la garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli a causa di:

- incendio, furto tentato o consumato, parziale o totale;
- atti vandalici commessi in occasione di furto;
- danni da scasso per l'asportazione di oggetti all'interno del veicolo, sempreché di tali danni l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi di legge.

Sono esclusi in ogni caso i danni alle merci, al bagaglio, all'autoradio ed altri apparecchi fonoriproduttori, o radiorecipienti, nonché oggetti od indumenti posti nei veicoli.

Il massimo risarcimento viene fissato in Euro 60.000,00 per veicolo.

Art. 1.16 - Integrativa Auto

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che lo stesso fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni causati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui fosse ritenuto responsabile.

Art. 1.17 – Danni patrimoniali puri

La copertura assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da fatti che diano luogo a danni patrimoniali puri.

Per danni patrimoniali puri si intendono le perdite pecuniarie non direttamente conseguenti a danni a persone e/o a cose.

La presente estensione di garanzia **esclude le richieste di risarcimento:**

- a) derivanti da mancato rispetto delle date di consegna concordate o – qualora si tratti di fornitura di merci fabbricate – dal mancato rispetto degli standard di qualità o di funzionamento promessi o comunque da mancata rispondenza del prodotto ai fini ed usi per i quali è stato fabbricato o venduto;
- b) derivanti da violazione di brevetti o altri diritti di proprietà industriali (marchi);
- c) in relazione ad atti od omissioni da parte di uno o più Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni amministrative del Contraente/Assicurato, delle sue filiali, controllate o consociate (R.C. Professionale degli Amministratori);
- d) per danni di natura penale, quali "punitive or exemplary damages" come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
- e) per danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non derivategli dalla legge.

Rimane escluso quanto rientrante in altre garanzie prestate/prestabili dalla presente polizza, indipendentemente dal fatto che siano attivate o meno, ovvero il massimale di cui alla presente estensione di garanzia non si cumula con i massimali delle altre estensioni di garanzia.

La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.18 - Postuma da lavoro eseguito

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro.

Art. 1.19 – Precisazione

Si prende atto di quanto segue, ferma l'operatività della copertura assicurativa:

- nell'area sita in Brescia Via Magnolini, adiacente al deposito della Metropolitana e adibita a feste popolari. In particolare si prende atto che durante il periodo compreso tra l'ultima settimana di Luglio e la prima settimana di Settembre di ogni anno, tale area è adibita alla festa denominata "Festa di Radio Onda d'Urto".

Art. 1.20 Partecipazione agli utili

Trascorsi sessanta giorni dal termine di ciascuna annualità sarà fatto un bilancio portando:

All'Attivo:

- I premi imponibili;

Al Passivo:

- Un importo pari al 50% dei premi di cui al punto precedente;
- L'ammontare dei danni pagati e riservati relativi all'esercizio considerato

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo, ne sarà restituito alla Contraente il 5% a titolo di ristorno premi per buon andamento.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici indicate sulla scheda di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come “Delegataria” e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente e/o dall'Assicurato per il tramite di Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

RIPARTO DEL PREMIO RATA INIZIALE

RIPARTO DEL PREMIO RATE SUCCESSIVE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI